Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 332

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellabate.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castellabate non ha adempiuto nei termini previsti dalla legge al fondamentale obbligo di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio dell'anno 1982.

Di conseguenza, con provvedimento in data 3 agosto 1982, notificato a tutti i consiglieri, il Co.Re.Co. sezione di Salerno diffidava sindaco e giunta a convocare il consiglio comunale ed i singoli componenti a provvedere entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento all'approvazione del bilancio con espressa avvertenza che, in mancanza, vi avrebbe provveduto, in via sostitutiva, il commissario ad acta, nominato con il medesimo provvedimento.

Non avendo il consiglio comunale approvato il bilancio nelle successive sedute del 27 agosto e del 20 e 25 settembre scorso, il commissario regionale provvedeva a ciò con deliberazione n. 1/96 del 1° ottobre, resa esecutiva dal Co.Re.Co. in data 4 ottobre 1982.

Nella specie, poiché il consiglio comunale ha omesso di provvedere nei termini previsti all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1982, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellabate (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Italo Paolillo.

Roma, addì 8 novembre 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castellabate (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellabate (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Italo Paolillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1982

PERTINI

ROGNONI

(5757)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 aprile 1982.

Determinazione del coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1980 per l'applicazione della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta istituita con legge 11 luglio 1977, n. 411.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1980, dividendo il costo sostenuto dallo Stato per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale, per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività, riferita all'anno solare precedente;

Considerato che, in base ai dati forniti dal Ministero della difesa e tenuto conto delle spese amministrative di gestione della tassa sostenute dal Ministero dei trasporti, è stato determinato ai sensi del medesimo art. 3, secondo comma, in L. 54.048.066.000 il costo complessivo sostenuto dallo Stato nell'anno 1979;

Considerato, altresì, che il numero delle unità di servizio prodotte nell'anno 1979 è stato pari a 2.009.942, con un incremento, rispetto all'anno 1978, del 9,81%;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Ritenuto che per l'anno 1980 sia da calcolare una quota di recupero dei costi pari al 75%, tenuto anche conto che nel periodo 1° aprile 1980-31 marzo 1981 i Paesi aderenti all'organizzazione Eurocontrol hanno applicato una quota del 90 %;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1980 è determinato in L. 20.168.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro della difesa
LAGORIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(5710)

DECRETO 14 aprile 1982.

Determinazione del coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1981 per l'applicazione della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta istituita con legge 11 luglio 1977, n. 411.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1981, dividendo il costo sostenuto dallo Stato per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale, per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività, riferita all'anno solare precedente;

Considerato che, in base ai dati forniti dal Ministero della difesa e tenuto conto delle spese amministrative di gestione della tassa sostenute dal Ministero dei trasporti, è stato determinato ai sensi del medesimo art. 3, secondo comma, in L. 51.542.334.000 il costo complessivo sostenuto dallo Stato nell'anno 1980;

Considerato, altresì, che il numero delle unità di servizio prodotte nell'anno 1980 è stato pari a 1.951.112, con un decremento, rispetto all'anno 1979, del 2,93%;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Ritenuto che per l'anno 1981 sia da calcolare una quota di recupero dei costi pari all'80%, tenuto anche conto che nel periodo 1° aprile 1981-30 settembre 1981 i Paesi aderenti all'organizzazione Eurocontrol hanno applicato una quota del 90 % e che dal 1° ottobre 1981 tale quota è stata portata al 100 %;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1981 è determinato in L. 21.134.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro della difesa
LAGORIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(5711)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 novembre 1982.

Prelievo dei campioni per l'esame organolettico dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica con i quali, ai sensi e per gli effetti del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 930, sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita dei vini;

Visto il regolamento (CEE) n. 2236/73, della commissione, del 16 agosto 1973 che stabilisce talune norme relative agli esami cui devono essere sottoposti i vini che possono utilizzare la denominazione V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento (CEE) n. 338/79, del Consiglio, del 5 febbraio 1979 che reca disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in ragioni determinate;

Visti i decreti ministeriali con i quali, ai sensi e per gli effetti dei sopracitati regolamenti comunitari, sono state istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita;

Ritenuta la necessità di consentire, alle camere di commercio, lo svolgimento degli adempimenti richiesti per il funzionamento delle anzidette commissioni, ivi compreso il prelievo dei campioni;

Decreta:

Articolo unico

Si autorizza il personale appositamente incaricato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali sono state istituite le commis-

sioni di degustazione di cui in premessa a prelevare nelle forme di rito i campioni dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita che dovranno essere sottoposti allo esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione stesse in applicazione del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(5760)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 agosto 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 2730/66-AU-10 in data 20 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1982, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 227, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 3.250 miliardi con il decreto ministeriale n. 3157/66-AU-10 del 7 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1982, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 182;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 20 aprile 1982, con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 4447/66-AU-10 in data 30 giugno 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto, a norma dell'articolo 7, secondo comma, del ripetuto decreto 20 aprile 1982, ad accertare in nominali lire 3.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 2730 del 20 aprile 1982 fino all'importo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 3.250 miliardi con il decreto ministeriale n. 3157 del 7 maggio 1982, entrambi meglio specificati nelle premesse, e sottoscritti per il minore importo di lire 3.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 novembre 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta dal cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° maggio 1982 - rimborsabili il 1° maggio 1984 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti, contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 900.000.000, pari allo 0,03 % del valore nominale di lire 3.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 450.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° novembre 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 450.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1982
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 217

(5694)

DECRETO 11 agosto 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 2731/66-AU-11 in data 20 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1982, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 228, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 750 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 20 aprile 1982, con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 4448/66-AU-11 in data 30 giugno 1982, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 20 aprile 1982, ad accertare in nominali lire 500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi con godimento 1° maggio 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 2731 del 20 aprile 1982, meglio specificato nelle premesse, fino all'importo di lire 750 miliardi, e sottoscritti per il minore importo di lire 500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 maggio ed il 2 novembre di ogni anno, a partire dal 2 novembre 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta dal cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° maggio 1982 - rimborsabili il 1° maggio 1986 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dalla Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anno dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti, e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 150.000.000, pari allo 0,03 % del valore nominale di lire 500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 75.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° novembre 1982.

La suddetta spesa farà carico al capitolo 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 75.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1982
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 216

(5695)

DECRETO 3 novembre 1982.

Finanziamento per il quarto trimestre 1982 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge il 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tute le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 633/1979, convertito in legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i propri decreti numeri 177540 e 115049, rispettivamente, del 22 dicembre 1981 e 24 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti, con i quali è stato assunto, a carico del cap. n. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1981, l'impegno per l'importo complessivo di L. 1.739.901.143.000;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 13 maggio 1982 con la quale è stato deliberato per l'esercizio 1981 il riparto dell'importo complessivo di L. 5.300.000.000 a favore degli istituti scientifici per il finanziamento di programmi di ricerche, subordinando peraltro la erogazione agli stessi a specifici provvedimenti che il Ministero della sanità dovrà adottare ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

Vista la nota 500.4/I CS/F.S./1588 dell'8 ottobre 1982, con la quale, il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, dispone l'erogazione parziale di L. 4.450 milioni, a valere sul predetto importo di lire 5.300 milioni;

Visto il proprio decreto n. 149929 del 17 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti, con il quale, in forza della delibera C.I.P.E. del 24 giugno 1982, è stato attribuito per il 1981 — previo accantonamento dell'importo di L. 256.079.282.000 — l'importo complessivo di lire 1.478.521.861.000 di cui lire 4.936 milioni a completamento del finanziamento per l'anno 1981 all'Associazione italiana della Croce rossa;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 14 luglio 1982 con la quale — a valere sulla predetta residua disponibilità di L. 256.079.282.000 del Fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1981 — viene quantificato in L. 7.754.451.325 l'assegnazione straordinaria a favore della regione Emilia-Romagna per il risanamento delle passività delle Officine Ortopediche Rizzoli relative agli esercizi 1980 e 1981;

Visto che il C.I.P.E., a fronte di detta proposta, nella seduta del 29 luglio 1982, ha deliberato, tra l'altro, di assegnare la somma di L. 5.054.565.000 a favore della regione Emilia-Romagna per il risanamento delle Officine ortopediche Rizzoli di Bologna;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1982, n. 155439, registrato alla Corte dei conti, con il quale, tra l'altro, è stato assegnato ed erogato il citato importo di lire 5.054.565.000;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 giugno 1982, con la quale, determinata in lire 160 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1982 destinata ai servizi di guardia medica, viene quantificato in lire 40 miliardi la relativa quota trimestrale da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 giugno 1982 con la quale, quantificato provvisoriamente in L. 95.808.620.000 la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1982 destinato alle cure termali, viene determinata in lire 23.952.155.000 la relativa quota trimestrale da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la proposta avanzata dal Ministro della sanità con nota 100/UCPS/4.1/3947 del 17 agosto 1982 con la quale quantifica provvisoriamente in lire 20 miliardi la quota annua del Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare, per il 1982, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Riscontrato che detto importo di lire 20 miliardi — deliberato, in via provvisoria, dal C.I.P.E. nella seduta del 28 settembre 1982 — è identico a quello deliberato dallo stesso C.I.P.E. per l'esercizio 1981 nella seduta del 17 settembre 1981;

Visto che nella seduta del 28 settembre 1982, il C.I.P.E., ha deliberato, tra l'altro, la provvisoria assegnazione, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, di due quote trimestrali, ciascuna di lire 5 miliardi a valere sul predetto importo annuo di lire 20 miliardi per la spesa corrente 1982 degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 19 ottobre 1982, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo sanitario nazionale di parte corrente relativo ai fabbisogni finanziari del quarto trimestre 1982;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 29 ottobre 1982, con la quale è stato determinato in complessive L. 5.716.250.000.000 la quota di parte corrente da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il quarto trimestre 1982, pari alla quota del terzo trimestre, già comprensiva della quota di finanziamento delle attività sanitarie precedentemente svolte dall'E.N.P.I. e dall'A.N.C.C., fermo restando in lire 8.086 milioni la quota del quarto trimestre 1982 di parte corrente da attribuire all'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto che con la stessa delibera del 29 ottobre 1982 il C.I.P.E. ha assegnato a favore delle regioni e delle province autonome per i fabbisogni finanziari del quarto trimestre 1982 l'importo di lire 40 miliardi per i servizi di guardia medica e di L. 23.952.155.000 per le cure termali;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463, recante indirizzo alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di provvidenza a favore degli hanseniani e loro familiari, con la quale è disposto, tra l'altro, che gli oneri derivanti dall'erogazione dei trattamenti economici a favore degli stessi soggetti, valutati nell'importo annuo di L. 4.375.000.000, fanno carico allo stanziamento iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero denominato « Fondo sanitario nazionale »;

Ravvisata la necessità di impegnare per il corrente esercizio 1982 l'anzidetto importo annuo di lire 4.375 milioni, nell'attesa che il Ministero della sanità, formuli al C.I.P.E. la proposta di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di detta somma;

Vista la nota del 23 settembre 1982, n. 100/UCPS/4.1/4324 con la quale il Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, propone la ripartizione dei 5 miliardi di lire riservati sul Fondo sanitario nazionale per l'emergenza delle centrali nucleari dal sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;

Visto che nella stessa seduta del 29 ottobre 1982, il C.I.P.E., nel deliberare il riparto di detto importo di 5 miliardi di lire, ha quantificato, tra l'altro, in lire 1.090.375.000 la somma a valere sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte della regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, delibe-

rata dal C.I.P.E., viene trasferita alle regioni medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del 2° trimestre 1982 inoltrati dalle regioni Piemonte, Valle di Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente con nota n. 1313 del 28 settembre 1982, n. 4738 del 30 agosto 1982, n. 16633 del 12 ottobre 1982, n. 30183 del 6 settembre 1982, n. 57387 del 30 agosto 1982, n. 8356 dell'8 settembre 1982, n. 28337 del 21 ottobre 1982, n. 12055 del 20 settembre 1982, n. 8108 del 7 settembre 1982, n. 13388 del 17 settembre 1982, n. 3686 del 3 settembre 1982, n. 29787 dell'8 ottobre 1982, n. 30497 del 28 ottobre 1982, n. 16454 del 26 ottobre 1982, n. 3919 del 28 luglio 1982 e n. 4577 del 1° settembre 1982;

Preso atto che non risultano pervenuti i rendiconti del secondo trimestre 1982 delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Preso atto che la regione Campania con nota 11181 del 24 settembre 1982 ha prodotto una documentazione parziale e priva del riepilogo prescritto dal terzo comma dell'art. 50 della citata legge n. 833/1978;

Visto il proprio decreto 25 settembre 1981, n. 158238, registrato alla Corte dei conti, con cui, sulla base della delibera C.I.P.E. del 17 settembre 1981, per il 4° trimestre 1981, è stato assegnato alle regioni, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la quota trimestrale di L. 4.715.954.150.000, unitamente alla quota trimestrale di L. 19.166.750.000 relativa alle cure termali come risultano meglio evidenziati nell'allegato prospetto *A*), facente parte integrante del presente decreto;

Ravvisata, altresì, la necessità di riportare nel citato prospetto *A*, per omogeneizzare e rendere comparabili le quote assegnate per lo stesso titolo nel 1981 e nel 1982, solo la quota semestrale dell'importo annuo di lire 20 miliardi assegnati per il 1981 agli istituti zooprofilattici sperimentali con lo stesso decreto 25 settembre 1981, n. 158238;

Visti i precedenti decreti numeri 106465, 122320, 128121 e 115439, rispettivamente, del 25 gennaio, 1° aprile, 3 maggio e 6 agosto 1982, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stata disposta per il primo, secondo e terzo trimestre del corrente esercizio l'assegnazione e l'erogazione dell'importo complessivo di lire 17.364.864.465.000;

Visti, altresì, i propri decreti numeri 172632, 104528, 153647 e 161286, rispettivamente, del 25 gennaio, 24 febbraio, 1° settembre e 11 ottobre 1982, con cui per l'erogazione delle residue quote di L. 164.469.343.450 del Fondo sanitario nazionale per il 1980, già attribuite con il decreto 2 dicembre 1981, n. 172631, sono stati emessi, nel corso dell'esercizio 1982, a valere sulla disponibilità di cassa del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1982, provvedimenti autorizzativi per il ridotto importo complessivo di L. 152.210.043.450;

Visto il proprio telegramma n. 141049 del 17 settembre 1982;

Ravvisata la necessità di accantonare in termini di cassa per le regioni Valle d'Aosta e Sardegna l'importo complessivo di L. 12.259.300.000 per erogare l'integrazione del Fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1980, già attribuito con il citato decreto ministeriale 2 dicembre 1981, n. 172631;

Visti inoltre, i propri decreti n. 122320 del 1° aprile 1982, n. 149929 del 17 luglio 1982 e n. 155439 del 6 agosto 1982, con i quali, sempre nel corso del 1982, a valere sulla disponibilità di cassa del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1982, sono stati disposti pagamenti per l'importo complessivo di L. 1.989.252.510.000;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, con cui lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'esercizio 1982 viene fissato in lire 23.210 miliardi;

Visto il quarto comma dell'art. 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, con cui all'onere derivante nel 1982, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, determinato in L. 3.980.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per lo stesso anno;

Visto il proprio decreto n. 152369 del 30 luglio 1982, con cui, ai sensi del quarto comma del citato art. 15, della legge n. 181/1982, si è provveduto ad effettuare una provvisoria riduzione del citato cap. 5941 per il ridotto importo di L. 2.210.300.000 in termini di competenza e di L. 1.200.000.000 in termini di cassa;

Accertato che il cap. 5941 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero presenta una residua disponibilità di L. 5.841.155.535.000 in termini di competenza e di L. 3.690.213.681.550 in termini di cassa;

Ritenuto necessario provvedere alla assegnazione della somma di L. 5.791.292.530.000, come risulta determinata nell'allegato prospetto *A*, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché della somma di L. 8.086.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Ravvisata la necessità di provvedere, per quanto suesposto, all'erogazione dell'importo di L. 4.450.000.000 relativo al finanziamento 1981 degli Istituti scientifici, e dell'importo di L. 8.086.000.000 attribuito alla C.R.I.;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare la residua disponibilità di L. 3.677.677.681.550, sulla base delle assegnazioni deliberate dal C.I.P.E. nelle sedute del 28 settembre e 29 ottobre 1982, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno prodotto i rendiconti del secondo trimestre 1982 e per le restanti regioni sulla base delle corrispondenti assegnazioni deliberate dal C.I.P.E. nella seduta del 17 settembre 1981, come appaiono meglio evidenziati nell'allegato prospetto *A*;

Ravvisata, inoltre, la necessità di impegnare, in termini di competenza, nell'attesa che il C.I.P.E. deliberi l'assegnazione, la residua complessiva disponibilità di L. 37.402.005.000 a suo tempo accantonata, per diverse esigenze, dallo stesso C.I.P.E. sul Fondo sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse, per il finanziamento del quarto trimestre 1982, è assegnata alle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, non-

ché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 5.716.250.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	414.353.000.000
Regione Valle d'Aosta	»	9.339.000.000
Regione Lombardia	»	850.950.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	42.993.000.000
Provincia autonoma di Trento	»	53.473.000.000
Regione Veneto	»	464.519.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	145.669.000.000
Regione Liguria	»	211.440.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	431.942.000.000
Regione Toscana	»	388.502.000.000
Regione Umbria	»	84.006.000.000
Regione Marche	»	152.700.000.000
Regione Lazio	»	578.766.000.000
Regione Abruzzo	»	121.378.000.000
Regione Molise	»	26.079.000.000
Regione Campania	»	545.034.000.000
Regione Puglia	»	378.148.000.000
Regione Basilicata	»	51.093.000.000
Regione Calabria	»	186.211.000.000
Regione Sicilia	»	433.339.000.000
Regione Sardegna	»	146.316.000.000
Totale	L.	5.716.250.000.000

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnato per il fabbisogno finanziario del quarto trimestre 1982 all'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di lire 8.086 milioni.

Art. 3.

Per gli oneri relativi alle cure termali è assegnata, per il finanziamento del quarto trimestre 1982, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 23.952.155.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	985.673.000
Regione Valle d'Aosta	»	6.108.000
Regione Lombardia	»	1.752.363.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	18.740.000
Provincia autonoma di Trento	»	204.449.000
Regione Veneto	»	2.106.140.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	408.484.000
Regione Liguria	»	92.800.000
Regione Emilia-Romagna	»	7.322.848.000
Regione Toscana	»	3.039.122.000
Regione Umbria	»	221.194.000
Regione Marche	»	798.355.000
Regione Lazio	»	2.058.267.000
Regione Abruzzo	»	336.521.000
Regione Molise	»	—
Regione Campania	»	2.366.750.000
Regione Puglia	L.	969.602.000
Regione Basilicata	»	36.349.000
Regione Calabria	»	532.750.000
Regione Sicilia	»	615.768.000
Regione Sardegna	»	79.872.000
Totale	L.	23.952.155.000

Art. 4.

Per gli oneri relativi al servizio di guardia medica, è assegnata, a conguaglio, per il finanziamento del quarto trimestre 1982, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di lire 40 miliardi, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	3.261.731.000
Regione Valle d'Aosta	»	348.715.000
Regione Lombardia	»	2.567.119.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	878.217.000
Provincia autonoma di Trento	»	505.964.000
Regione Veneto	»	2.613.833.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	1.157.973.000
Regione Liguria	»	694.878.000
Regione Emilia-Romagna	»	3.004.127.000
Regione Toscana	»	3.441.900.000
Regione Umbria	»	1.187.457.000
Regione Marche	»	1.394.856.000
Regione Lazio	»	2.449.131.000
Regione Abruzzo	»	1.937.532.000
Regione Molise	»	308.811.000
Regione Campania	»	2.256.992.000
Regione Puglia	»	2.870.644.000
Regione Basilicata	»	969.378.000
Regione Calabria	»	2.003.725.000
Regione Sicilia	»	3.551.991.000
Regione Sardegna	»	2.595.026.000
Totale	L.	40.000.000.000

Art. 5.

Per il finanziamento del primo semestre 1982 degli istituti zooprofilattici sperimentali a strutture interregionali, è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma complessiva di lire 10 miliardi, ripartita come segue:

	Lire	Lire
Regione Piemonte	630.000.000	
Regione Liguria	315.000.000	
Regione Valle d'Aosta	105.000.000	
		1.050.000.000
Regione Lombardia	1.175.268.000	
Regione Emilia-Romagna	1.044.732.000	
		2.220.000.000
Prov. aut. di Trento	126.666.500	
Prov. aut. di Bolzano	126.666.500	
Regione Veneto	886.667.000	
Regione Friuli-Ven. Giulia	380.000.000	
		1.520.000.000

	Lire	Lire
Regione Umbria	266.720.000	
Regione Marche	533.280.000	
		800.000.000
Regione Lazio	301.000.000	
Regione Toscana	559.000.000	
		860.000.000
Regione Abruzzo	439.956.000	
Regione Molise	220.044.000	
		660.000.000
Regione Campania . . .	581.250.000	
Regione Calabria	348.750.000	
		930.000.000
Regione Puglia	428.520.000	
Regione Basilicata . . .	171.480.000	
		600.000.000
Regione Sicilia		710.000.000
Regione Sardegna		650.000.000
Totale . .		10.000.000.000

Art. 6.

Per i motivi indicati nelle premesse, per consentire l'erogazione delle provvidenze a favore degli hanseniani di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 126, modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463, viene assunto l'impegno della somma di L. 4.375.000.000 a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

Art. 7.

Per i motivi indicati nelle premesse, è assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982 per l'importo complessivo di lire 37.402.005.000.

Art. 8.

Per il finanziamento 1982 degli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari dal sesto comma dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 12, di conversione con modificazione del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, è assegnata a favore delle seguenti regioni la somma di L. 1.090.375.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	120.000.000
Regione Lombardia	»	262.500.000
Regione Emilia-Romagna	»	707.875.000
Totale . . .	L.	1.090.375.000

Art. 9.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, per l'importo complessivo di L. 5.841.155.535.000, ai sensi dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 10.

Per il finanziamento dei programmi di ricerca, per l'esercizio 1981, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, è assegnato ed erogato alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo di L. 4.450.000.000, ripartito come segue:

Istituto dei tumori di Milano	L.	575.000.000
Istituto ospedaliero maggiore di Milano	»	250.000.000
Istituto neurologico Besta di Milano	»	350.000.000
Totale Lombardia . . .	L.	1.175.000.000
Istituto dei tumori di Genova	L.	575.000.000
Istituto Gaslini di Genova	»	400.000.000
Totale Liguria . . .	L.	975.000.000
Istituto Burlo Garofalo di Trieste .	L.	300.000.000
Totale Friuli-Venezia Giulia . . .	L.	300.000.000
Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna	L.	450.000.000
Totale Emilia-Romagna . . .	L.	450.000.000
Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Regina Elena e S. Gallicano . .	L.	675.000.000
Istituto I.N.R.C.A. con sede legale in Roma	»	300.000.000
Totale Lazio . . .	L.	975.000.000
Istituto dei tumori di Napoli	L.	575.000.000
Totale Campania . . .	L.	575.000.000
Totale generale . . .	L.	4.450.000.000

Art. 11.

E' autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati nella colonna n. 11 dell'allegato prospetto *A*, facente parte integrale del presente decreto, per la somma complessiva di L. 3.677.677.681.550.

E' autorizzato, inoltre, il versamento di L. 8.086.000.000 all'associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 2.

E' autorizzato, altresì, a favore delle regioni il versamento di L. 4.450.000.000 di cui al precedente art. 10.

L'onere complessivo di L. 3.685.763.681.550 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

L'onere di L. 4.450.000.000 graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1982
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 133.

(in migliaia

Regioni e province autonome	Delibera CIPE 17-9-1981 D.M. 25-9-1981, n. 158238 IV Trimestre		CIPE 17-9-81 CIPE 28-9-1982 Ist. Zooprofil. assegnazione semestrale	Regioni IV trimestre 1982	Guardia medica IV trimestre 1982	Termali IV trimestre 1982
	Quota regioni e prov. aut. art. 1	Quota termali art. 3				
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Piemonte	344.888.126	953.250	630.000	414.353.000	3.261.731	985.673
Valle d'Aosta	9.152.408	2.500	105.000	9.339.000	348.715	6.108
Lombardia	702.732.878	1.250.750	1.175.268	850.950.000	2.567.119	1.752.363
Bolzano (prov. aut.)	37.704.102	10.500	126.666,5	42.993.000	878.217	18.740
Trento (prov. aut.)	48.148.290	157.250	126.666,5	53.473.000	505.964	204.449
Veneto	394.640.448	1.322.250	886.667	464.519.000	2.613.833	2.106.140
Friuli-Venezia Giulia	127.371.616	195.000	380.000	145.669.000	1.157.973	408.484
Liguria	169.638.023	171.500	315.000	211.440.000	694.878	92.800
Emilia-Romagna	365.410.816	5.650.250	1.044.732	431.942.000	3.004.127	7.322.848
Toscana	330.062.920	2.721.500	559.000	388.502.000	3.441.900	3.039.122
Umbria	68.425.016	193.500	266.720	84.006.000	1.187.457	221.194
Marche	121.252.270	565.250	533.280	152.700.000	1.394.856	798.355
Lazio	455.274.899	1.595.000	301.000	578.766.000	2.449.131	2.058.267
Abruzzo	105.076.518	253.750	439.956	121.378.000	1.937.532	336.521
Molise	22.677.415	1.500	220.044	26.079.000	308.811	—
Campania	429.413.286	2.366.750	581.250	545.034.000	2.256.992	2.366.750
Puglia	306.238.262	673.750	428.520	378.148.000	2.870.644	969.602
Basilicata	44.047.052	19.750	171.480	51.093.000	969.378	36.349
Calabria	151.328.349	532.750	348.750	186.211.000	2.003.725	532.750
Sicilia	349.460.991	472.750	710.000	433.339.000	3.551.991	615.768
Sardegna	133.010.465	57.250	650.000	146.316.000	2.595.026	79.872
Totale	4.715.954.150	19.166.750	10.000.000	5.716.250.000	40.000.000	23.952.155
C.R.I.	8.086.000	—	—	8.086.000	—	—

(°) Prodotta documentazione parziale.
(*) L'erogazione, compatibilmente con le disponibilità di cassa, è subordinata alla presentazione del rendiconto del 2° trimestre 1982; in caso di della colonna 11.

(5730)

di lire)

PROSPETTO *A*

Emergenza nucleare	Totale assegnazioni 1982 (Col. 3+4+5+6+7)	Corrispondente Totale assegnazioni 1981 (Col. 1+2+3)	Quote partecipazione erogaz. disponibilità cassa	Quote da erogare	Istituti scientifici Cap. 5941/R	Somme rimaste da pagare (Col. 8 - 11)
Col. 7	Col. 8	Col. 9.	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13
120.000	419.350.404	346.471.376	419.350.404	279.137.653,55	—	140.212.750,45
—	9.798.823	9.259.908	9.798.823	6.522.518	—	3.276.305
262.500	856.707.250	705.158.896	856.707.250	570.261.167	1.175.000	286.446.083
—	44.016.623,5	37.841.268,5	44.016.623,5	29.299.356	—	14.717.267,5
—	54.310.079,5	48.432.206,5	54.310.079,5	36.151.123	—	18.158.956,5
—	470.125.640	396.849.365	470.125.640	312.935.832	—	157.189.808
—	147.615.457	127.946.616	147.615.457	98.259.193	300.000	49.356.264
—	212.542.678	170.124.523	212.542.678	141.477.542	975.000	71.065.136
707.875	444.021.582	372.105.798	444.021.582	295.559.849	450.000	148.461.733
—	395.542.022	333.343.420	395.542.022	263.289.770	—	132.252.252
—	85.681.371	68.885.236	85.681.371	57.033.203	—	28.648.168
—	155.426.491	122.350.800	155.426.491	103.458.553	—	51.967.938
—	583.574.398	457.170.899	583.574.398	388.452.201	975.000	195.122.197
—	124.092.009	105.770.224	124.092.009	82.600.975	—	41.491.034
—	26.607.855	22.898.959	26.607.855	17.711.332	—	8.896.523
—	550.238.992	432.361.286	432.361.286 (°)	287.798.255	575.000	262.440.737 (*)
—	382.416.766	307.340.532	382.416.766	254.553.036	—	127.863.730
—	52.270.207	44.238.282	44.238.282	29.446.902	—	22.823.305 (*)
—	189.096.225	152.209.849	152.209.849	101.317.418	—	87.778.807 (*)
—	438.216.759	350.643.741	350.643.741	233.403.545	—	204.813.214 (*)
—	149.640.898	133.717.715	133.717.715	89.008.258	—	60.632.640 (*)
1.090.375	5.791.292.530	4.745.120.900	5.525.000.322	3.677.677.681,55	4.450.000	2.113.614.848,45
—	8.086.000	—	8.086.00	8.086.000	—	—

mancata presentazione di detto rendiconto, le somme rimaste da pagare saranno pari alla differenza dei valori riportati nella colonna 10 meno quelli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Misure urgenti in materia di entrate fiscali)

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 30 settembre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 27 novembre 1982, n. 873 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato .

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 43.830 a L. 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

[2] L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *b*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

[3] L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

[4] L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-*a* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.750 a L. [illegible].000 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

[5] L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *D*), punto 4), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « cherosene », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 475 a L. 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale.

[6] Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *d*), punto 3), ed *f*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 e L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

[7] La aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *h*), punti 1-*b*), 1-*c*), ed 1-*d*) della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.

[8] L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 44.711 a lire 52.635 per quintale.

[9] L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 127,69 a L. 162,16.

[10] L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

Art. 2.

[1] L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 1.000 a L. 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

[2] La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata agli effetti dell'accertamento dell'imposta a un decimo di grado.

[3] Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

[4] Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

[5] Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

[6] Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Art. 3.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di L. 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di L. 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Art. 4.

Il versamento di acconto di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo d'imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

Art. 5.

Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20 per cento.

Art. 6.

[1] Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non è dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto art. 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

[2] Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito di imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle società ed enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 7.

[1] Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi:

a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del servizio centrale degli ispettori tributari, della scuola centrale tributaria e annesso convitto e di comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del servizio centrale degli ispettori tributari e della scuola centrale tributaria, nonché dei comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza;

c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 116 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

[2] Il Ministero delle finanze è altresì autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o più contratti o convenzioni, ad una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

[3] I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale.

[4] Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

[5] Il compito di vigilanza della commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al secondo comma del presente articolo.

[6] Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 è autorizzata la spesa di:

lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

[7] A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

[8] Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8.

[1] Per fronteggiare gli accresciuti compiti operativi, gli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che sostituiscono le corrispondente tabelle annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

[2] Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

[3] La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5.

[4] L'aumento di organico di cui ai commi precedenti è realizzato mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) n. 50 sottotenenti, di cui n. 30 nell'anno 1983 e n. 20 nell'anno 1984, tratti dagli ufficiali di complemento di età non superiore ad anni 30, che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) n. 500 vicebrigadieri — n. 250 in ciascuno degli anni 1983 e 1984 — tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il 35° anno di età.

[5] I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere *a)* e *b)* del precedente comma potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso negli anni successivi.

[6] Le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica.

[7] I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1 e 2, della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) vicebrigadiere in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

[8] Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione degli ufficiali e sottufficiali, di cui al precedente comma, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

[9] All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in complessive lire 12.893 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1983, si provvede per l'anno 1983 mediante utilizzazione, per pari importo, dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 7 del presente decreto.

Art. 9.

(Soppresso)

Art. 10.

[1] Sono soppressi l'art. 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi, ad eccezione dei depositi satelliti degli impianti di raffinazione di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi.

[2] Per il petrolio greggio e per i prodotti petroliferi stoccati a scorta strategica ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi depositi o serbatoi, i quali sono sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprietà privata.

[3] Per i prodotti petroliferi e per i gas di petrolio liquefatti estratti con pagamento dell'imposta è concessa, a titolo di cali di movimentazione e di giacenza, una riduzione della quantità assoggettabile ad imposta nella misura percentuale che sarà determinata, per ogni singolo prodotto, con apposito decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto del calo legale previsto dalle vigenti disposizioni per i prodotti petroliferi soggetti ad imposta e di una giacenza dei prodotti stessi, prima dell'immissione in consumo, non superiore a 15 giorni.

Art. 11.

[1] Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti petroliferi, soggetti ad imposta, destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assolta.

[2] I prodotti ad imposta assolta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodoti in diversa posizione fiscale.

[3] I prodotti ad imposta assolta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione, consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti; l'imposta assolta in più rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali, o in relazione alla destinazione all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.

[4] Nei depositi doganali satelliti degli impianti di raffinazione di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi, in quelli riforniti via mare di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi, o, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi nonché in quelli, di capacità non inferiore a 30.000 metri cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri depositi doganali, *gestiti, in tutti i casi suindicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito,* e per i quali lo stoccaggio dei prodotti soggetti ad imposta risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli impianti, possono essere custoditi anche prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno o a scorta strategica, in alternativa ai prodotti ad imposta assolta. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua con propri decreti i depositi che rispondono a tali requisiti.

[5] Può, inoltre, essere consentito, per comprovate esigenze di approvvigionamento di determinate regioni, lo stoccaggio di prodotti petroliferi soggetti ad imposta destinati al consumo interno anche in depositi doganali diversi da quelli indicati nel precedente comma ovvero in appositi depositi di oli minerali sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprietà privata, da determinare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[6] Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione o rilavorazione o miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.

[7] I titolari dei depositi di cui al presente articolo ed al precedente articolo 10 sono tenuti ad uniformare gli impianti alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il termine anzidetto può essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un anno.

[8] Gli stabilimenti di produzione, miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti e grassi sono assimilati, ai fini del presente decreto, agli opifici di lavorazione degli oli minerali, qualora abbiano una capacità produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue.

[9] Nei sistemi complessi di trasporto costituiti da oleodotti e depositi ad essi asserviti è consentita la movimentazione, oltre che del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi allo stato estero o equiparati oppure soggetti ad imposta vincolati all'esportazione, anche del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno.

[10] Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propri decreti, le modalità per l'accertamento delle partite di prodotti petroliferi movimentate, anche in diversa posizione fiscale, a mezzo oleodotto, nonché le cautele fiscali da adottare per la gestione degli oleodotti.

Art. 12.

[1] Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

[2] Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma procedente, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

[3] Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Art. 13.

[1] L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è elevato dal sei al nove per cento semestrale.

[2] L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato dal dodici al diciotto per cento annuo.

Art. 14.

Gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa ai sensi dell'articolo 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per vio-

lazioni, commesse nella gestione dei predetti impianti, costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna definitiva viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

Art. 15.

[1] I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodotti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti.

[2) Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele.

[3] E' vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi liberi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica per i depositi di cui al primo e secondo comma. E' esclusa, inoltre, dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonché la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità del prodotto.

[3] Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni.

[4] Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

[5] Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Art. 16.

[1] Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali nonché dei reati conseguenti.

[2] Ai fini di cui al precedente comma essi possono:

procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;

invitare i responsabili di imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito, od uso dei prodotti petroliferi;

richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;

procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale, al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 340;

richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini, depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

Art. 17.

[1] I prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

[2] Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

[3] Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

[4] Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale;* l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 18.

[1] Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

[2] Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

[3] Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, numero 4.

[4] Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Art. 19.

[1] Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.

[2] La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento è stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.

[3] Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

[4] I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.

[5] Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli dal 10 fino al presente articolo.

Art. 20.

[1] Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato nel settimo comma dello stesso articolo 11. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data nei depositi gestiti in regime SIF e su quelli giacenti, sempre a tale data, nei depositi doganali e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario, redatto dal competente ufficio finanziario in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.

[2] Le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 17 e 18 del presente decreto hanno effetto dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.

Art. 21.

[1] L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è esteso agli importatori di prodotti petroliferi finiti nella misura del 5 per cento per anno delle quantità di ciascun prodotto importato dal singolo operatore.

[2] L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è differito ad un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, *limitatamente ai depositi per uso commerciale.*

Art. 22.

[1] Per le somme riscosse mediante versamenti diretti a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al sessanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

[2] L'esattore, entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, può chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° maggio 1983.

Art. 22-*bis.*

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 *dicembre* 1977, *n.* 954, *sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *l'ultimo comma dell'articolo* 2 *è sostituito dal seguente:* « *Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo* 10 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 603, *pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo* 7 *dello stesso decreto* »;

2) *l'ultimo comma dell'articolo* 4 *è sostituito dal seguente:* « *Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennità l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo* 10 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 603, *pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo* 7 *dello stesso decreto* ».

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge di conversione, inoltre, nell'articolo unico dispone che:*

« Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, e agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente alla data del 1° agosto 1982 nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli imbottigliatori, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché quelle contenute negli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599 ».

TABELLA 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o comando equipollente	18	1 o 2 (*b*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	60	4 o 5 (*c*) (*d*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 (*e*) anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte, nel grado di maggiore; aver compiuto 2 (*e*) anni di comando di gruppo territoriale o di compagnia territoriale nei gradi di tenente colonnello, maggiore o capitano	316	12 (*c*)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	164	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	528	41 (*f*)	1/18 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di sottotenente (*e*)	538	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (*g*)	—	—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(*b*) Dal 1986 ciclo di 5 anni: 2 promozioni nel primo anno ed 1 promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(*c*) Le 4 o 5 promozioni annue al grado di generale di brigata e le 12 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di generale di brigata e al grado di colonnello verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(*d*) Dal 1986 ciclo di 3 anni: 5 promozioni nel primo e nel secondo anno e 4 promozioni nel terzo anno.

(*e*) 1 anno, nei primi tre anni di applicazione del presente decreto.

(*f*) Le 41 promozioni al grado di maggiore si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di maggiore verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

(*g*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 2

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI	Numero dei posti
Sottufficiali:	
Maresciallo maggiore (a)	2.960
Maresciallo capo	3.153
Maresciallo ordinario	3.003
Brigadiere e vicebrigadiere	7.715
Totale	16.831
Truppa:	
Appuntato e finanziere	33.700
Totale	50.531

(a) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

TABELLA 3

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ORGANICI AL PRIMO GENNAIO				
	1981	1982	1983	1984	1985
Generale di divisione	4	4	4	4	5
Generale di brigata	13	13	14	16	18
Colonnello	46	49	54	58	60
Tenente colonnello	243	258	280	299	316
Maggiore	120	120	134	149	164
Capitano	430	445	473	501	528
Tenente e sottotenente	415	436	470	504	538

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di divisione: 1 promozione per aumento organico al 1° gennaio 1985, in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159;

b) a generale di brigata: 1 promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 2 promozioni al 1° gennaio 1984 e 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1984 e il 1985, determinato ai sensi della tabella 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 2 unità per ognuno dei 2 anni sopra indicati;

c) a colonello: 5 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1983, 4 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1984 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, e 2 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794. Per effettuare le 5 promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi 5 tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1983 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 10 unità per il 1983, di 8 unità per il 1984 e di 4 unità per l'anno 1985.

d) a maggiore: 30 promozioni ad aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 20 promozioni ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1984 e 1985. Tutte le promozioni suddette sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Per effettuare le trenta promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi trenta capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento.

In tal caso, le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, è integrato di 22 unità per l'anno 1983 e di 15 unità per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

TABELLA 4

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ALIQUOTE ANNUALI DI AUMENTO DI ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA AL PRIMO GENNAIO					TOTALE
	1981	1982	1983	1984	1985	
Maresciallo maggiore	133	133	233	233	233	965
Maresciallo capo	139	139	239	240	240	997
Maresciallo ordinario	140	140	190	190	191	851
Brigadiere e vicebrigadiere	—	—	645	646	696	1.987
Appuntato e finanziere	400	400	500	500	500	2.300
Totale	812	812	1.807	1.809	1.860	7.100

TABELLA 5

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

GRADO	Numero massimo
Generale di corpo d'armata	—
Generale di divisione	7
Generale di brigata	25
Colonnello	93
Totale	125

(5802)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori sede di Milano e stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata all'11 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori sede di Milano e stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano e stabilimento di Gattinara (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5801)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa La Ubertosa a r.l., in Pastena-Salerno

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 il dott. Luciano Vignes è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. La Ubertosa, in Pastena-Salerno, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 14 novembre 1955, in sostituzione del dott. Andrea Inno, che non ha accettato l'incarico.

(5779)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Campania sport, in Napoli

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Campania sport a r.l., in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 giugno 1981, in sostituzione del dott. Vincenzo Cardone, impossibilitato ad accettare l'incarico.

(5780)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 26 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1459,55	1459,55	1459,65	1459,55	1459,50	1459,50	1459,45	1459,55	1459,55	1459,55
Dollaro canadese	1180,85	1180,85	1181 —	1180,85	1180,25	1180,80	1180,40	1180,85	1180,85	1180,85
Marco germanico	577,25	577,25	577,30	557,25	577 —	577,20	577,25	577,25	577,25	577,25
Fiorino olandese	525,24	525,24	525,70	525,24	525,35	525,20	525,17	525,24	525,24	525,25
Franco belga	29,465	29,465	29,48	29,465	29,45	29,45	29,483	29,465	29,465	29,45
Franco francese	204,08	204,08	204,10	204,08	204 —	204,05	204,21	204,08	204,08	204,10
Lira sterlina	2334,30	2334,30	2332,50	2334,30	2338 —	2334,25	2337,50	2334,30	2334,30	2334,30
Lira irlandese	1950,90	1950,90	1948 —	1950,90	1950,50	—	1953 —	1950,90	1950,90	—
Corona danese	164,11	164,11	164,55	164,11	164 —	164,10	164,27	164,11	164,11	164,10
Corona norvegese	203,18	203,18	203,20	203,18	203,10	203,15	203,21	203,18	203,18	203,20
Corona svedese	194,45	194,45	199 —	194,45	193,75	194,40	194,50	194,45	194,45	194,45
Franco svizzero	671,76	671,76	675,80	671,76	672,50	671,75	672,50	671,76	671,76	671,75
Scellino austriaco	82,085	82,085	82,18	82,085	82,11	82,05	82,11	82,085	82,085	82,10
Escudo portoghese	15,85	15,85	15,90	15,85	15,85	15,80	15,90	15,85	15,85	15,85
Peseta spagnola	12,193	12,193	12,20	12,193	12,19	12,20	12,232	12,193	12,193	12,19
Yen giapponese	5,779	5,779	5,80	5,779	5,775	5,76	5,783	5,779	5,779	5,77
E.C.U.	1341,11	1341,11	—	1341,11	—	—	1341,11	1341,11	1341,11	—

Media dei titoli del 26 novembre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	36,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	93,825
» 5,50 % » » 1969-84	86,350
» 6 % » » 1970-85	82,100
» 6 % » » 1971-86	78,500
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	73,400
» 9 % » » 1976-91	72,500
» 10 % » » 1977-92	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	99,850
» » » » 1- 1-1980/83	99,825
» » » » 1-10-1980/83	99,700
» » » » 1- 9-1981/83	99,825
» » » » 1-10-1981/83	99,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1981/83	99,100
» » » » 1-12-1981/83	99,300
» » » » 1- 3-1981/84	98,125
» » » » 1- 4-1981/84	98,125
» » » » 1- 6-1981/84	98,225
» » » » 1- 1-1982/84	98,300
» » » » 1- 3-1982/84	98,125
» » » » 1- 1-1982/86	98,025
» » » » 1- 3-1982/86	98,275
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,375
» » » 18 % 1- 7-1983	99,850
» » » 12 % 1-10-1983	93,900
» » » 12 % 1- 1-1984	92,575
» » » 12 % 1- 4-1984	91,425
» » » 18 % 1- 4-1984	99,100
» » » 12 % 1-10-1984	89,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1459,50
Dollaro canadese	1180,625
Marco germanico	577,25
Fiorino olandese	525,205
Franco belga	29,474
Franco francese	204,145
Lira sterlina	2335,90
Lira irlandese	1951,95
Corona danese	164,19
Corona norvegese	203,195
Corona svedese	194,475
Franco svizzero	672,13
Scellino austriaco	82,097
Escudo portoghese	15,875
Peseta spagnola	12,212
Yen giapponese	5,781
E.C.U.	1341,11

BANCA D'ITALIA

Cessazione della amministrazione straordinaria della Banca del Monte S. Agata di Catania - Monte di credito su pegno di seconda categoria.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 22 marzo 1982 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca del Monte S. Agata di Catania - Monte di credito su pegno di seconda categoria, disposta con decreto della regione siciliana 25 luglio 1980.

(5847)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della « Stalla sociale di Venzone » - società cooperativa a r.l., in Venzone.

Con deliberazione 9 novembre 1982, n. 4958, la giunta regionale ha nominato il dott. Cirino Squatrito, nato a Gemona, il 26 giugno 1947 ed ivi residente in via Ciarnescule, 22/*B*, commissario liquidatore della « Stalla sociale di Venzone » - Soc. Coop. a r.l., in Venzone, già posta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2540 del codice civile, in sostituzione del rag. Ezio Ermacora, dimissionario.

(5723)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze economiche e sociali, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di sociologia e scienze politiche, facoltà di scienze economiche e sociali, polifunzionale in Arcavata di Rende (Cosenza) secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 22 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze economiche e sociali, gruppo di discipline n. 13, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, aula n. 1, ampliamento polifunzionale, sito in Arcavata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 10.

(5788)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di ragioniere presso l'Università di Pisa

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 27 ottobre 1980, avranno luogo in Pisa presso il palazzo della Sapienza, aula n. 6, via Curtatone e Montanara n. 15, con inizio alle ore 9 nei giorni 19 e 20 gennaio 1983.

(5789)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Udine

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso i servizi generali della facoltà di ingegneria dell'Università di Udine, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 13 settembre 1982, avranno luogo presso la presidenza della facoltà di ingegneria, viale Ungheria n. 43, Udine, nei giorni 20 e 21 dicembre 1982 alle ore 9.

(5790)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN VASTO

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso l'ospedale civile di Vasto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso l'ospedale civile di Vasto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(733/S)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11, IN PESCARA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(734/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 329 del 30 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto ortopedico « Gaetano Pini », in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di infermiere professionale.

Ente ospedaliero « S. Giovanni di Dio » - Ospedale generale provinciale, in Agrigento: Concorso pubblico, per soli titoli, a diciannove posti di infermiere/a generico/a, riservato alle categorie protette.

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. **19**.

Proroga all'anno 1986 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 9 aprile 1979, n. 16 e aumento della spesa annua per la concessione di contributi per il funzionamento dell'istituto storico della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo in favore dell'Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 9 aprile 1979, n. 16, è prorogata fino all'anno 1986 ed è fissata, a decorrere dall'anno 1982 in L. 20.000.000 annue.

Art. 2.

La giunta regionale provvede mediante apposite deliberazioni alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'onere annuo di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 46300 (« Contributo per il funzionamento dell'Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta ») della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Alla copertura del maggior onere annuo di L. 10.000.000 si provvede per l'anno 1982 mediante prelievo della corrispondente somma dal cap. 50000 - fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) - settore IV - promozione sociale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982; per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.08. « attività culturali e scientifiche » del bilancio pluriennale della Regione 1982-84.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . L. 10.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 46300. — Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta, legge regionale 9 aprile 1979, n. 16, legge regionale 14 luglio 1982, n. 19 . . . . L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. **20**.

Aumento della assegnazione annua di cui alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta per spese di funzionamento amministrativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa per il funzionamento amministrativo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), prevista dalla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, art. 17, comma 4, è aumentata a L. 15.000.000 annue a decorrere dall'anno finanziario 1982.

Art. 2.

Il maggior onere annuo di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 46410 (« Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggionamento educativi ») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di lire 10.000.000 dal cap. 50000 - fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) - settore IV - promozione sociale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982; per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo di lire venti milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.08 « attività culturali e scientifiche » del bilancio pluriennale della Regione 1982-84.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 10.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 46410. — Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, legge regionale 14 luglio 1982, n. 20 . . . . L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. **21.**

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1980, n. 30, in materia di corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo annuo dell'assegno di riconoscimento dovuto agli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta, previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, e modificato dalla legge regionale 21 luglio 1980, n. 30, è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, da L. 40.000 a L. 100.000 annue per i primi 5 anni, anche non continuativi, di servizio prestato, e a L. 60.000 per ogni anno di servizio prestato successivamente.

Art. 2.

Il maggior onere a carico della Regione derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 29.000.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1982, graverà sul cap. 43000 « Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente » della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di lire 29.000.000 dal cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - settore IV - promozione sociale) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982; per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 58.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.01. (Personale scolastico) del bilancio pluriennale della Regione 1982-84.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . L. 29.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 43000. — Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente . . L. 29.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. **22.**

Modificazioni di norme sullo stato giuridico del personale non docente delle scuole e istituti scolastici dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 è sostituito dal seguente:

« All'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna sono assegnati per i compiti di segreteria un segretario, un segretario aggiunto e tre coadiutori ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 81, è sostituito dal seguente:

All'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui non vi siano posti disponibili da mettere a concorso e nel caso di esaurimento di graduatorie utili, al conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale scolastico non docente si provvede sulla base di graduatorie regionali compilate in base a titoli e a risultati di esame consistente in una prova pratica, utilizzabili fino al termine dell'anno scolastico in corso ».

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in L. 8.800.000 per l'anno 1982 e in L. 17.600.000 annue per gli esercizi successivi, graveranno sul cap. 43150 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere si provvede, per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di L. 8.800.000 dal cap. 50000 della parte spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1982 « fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti », per gli anni 1983-84 mediante utilizzazione per L. 35.200.000 delle risorse disponibili al bilancio pluriennale della Regione 1982-84 relative al programma 1.2 « Personale regionale ».

Per gli esercizi successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - spese di funzionamento istituzionale . . . . L. 8.800.000

Variazione in aumento:

Cap. 43150. — Personale non docente stipendi, altri assegni e contributi diversi dell'ente . . L. 8.800.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982.

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. **23.**

Acquisto delle attrezzature del complesso residenziale « Eremo » sito in comune di San Remo, località San Romolo, da destinare a soggiorno per anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1982, la spesa di lire trecentomilioni per l'acquisto dei mobili e delle attrezzature del complesso residenziale « Eremo » sito in comune di San Remo, località San Romolo, di proprietà della s.r.l. E.N.C.O., con sede in Legnano, destinato a soggiorno per anziani e bambini che necessitano di cure climatiche.

Art. 2.

La giunta regionale provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi per la esecuzione della presente legge.

Art. 3.

L'onere di lire trecentomilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sull'istituendo cap. 42550 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Alla copertura di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Settore 2.2.3. - Sicurezza sociale
Programma 2.2.3.04 - Servizi sociali

Vaziazione in aumento:

Cap. 42550 (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto dei mobili e delle attrezzature del complesso residenziale « Eremo », sito in comune di San Remo, destinato a soggiorno marino per anziani e bambini che necessitano di cure climatiche . . . L. 300.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . L. 300.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982.

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. **24.**

Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Valle d'Aosta interviene per favorire la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, con ciò intendendosi qualsiasi impianto idoneo a consentire la pratica di uno o più sport.

Le infrastrutture oggetto della presente legge devono altresì essere finalizzate a soddisfare anche la domanda sportiva che scaturisce dalla clientela turistica.

Art. 2.

Programma di intervento

L'intervento regionale si attua attraverso un programma triennale a scorrimento, nel quale vengono indicate sia le opere di livello regionale, la cui realizzazione è totalmente a carico del bilancio regionale, sia le opere di livello locale, da realizzarsi dalle comunità montane e al cui finanziamento la Regione contribuisce ai sensi della presente legge.

Il programma triennale a scorrimento è approvato, su proposta della giunta, con deliberazione del consiglio regionale.

La proposta di programma è elaborata dall'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali, e viene inviata, per esame, alle comunità montane, che devono formulare eventuali osservazioni entro 90 giorni dalla data di ricezione.

Il consiglio regionale esamina e si esprime in merito al documento presentato dalla giunta e alle osservazioni delle comunità montane.

Eguale procedura è seguita per ogni modifica del programma.

Art. 3.

Coerenza con la normativa urbanistica e di settore

Le infrastrutture ricreativo-sportive oggetto della presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e intercomunale, nonchè le norme nazionali e regionali vigenti in materia di impianti sportivi.

Art. 4.

Opere di livello regionale

La regione costruisce direttamente e a proprie spese impianti ricreativo-sportivi quando essi siano qualificati come opere di livello regionale nel programma di intervento di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

Opere di livello locale

I contributi regionali alle comunità montane possono essere concessi per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti, fino a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Le domande devono essere presentate all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate della seguente documentazione:

a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali dell'ente, corredata di copia dell'atto o degli atti deliberativi con i quali gli organismi comunitari competenti autorizzano la presentazione della domanda;

b) planimetria delle aree interessate e progetti delle attrezzature e degli impianti previsti;

c) documentazione dimostrativa dell'onere derivante dall'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di espropri per pubblica utilità, nel caso di acquisizione di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;

d) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del consorzio, qualora la domanda sia presentata da un consorzio di comunità.

La documentazione è esaminata dall'assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

L'ammontare del contributo è determinato in base alla spesa ritenuta ammissibile dall'assessorato.

Art. 6.
Modalità di decisione

Le decisioni in merito alla concessione dei contributi e alla realizzazione diretta delle opere di cui alla presente legge sono assunte con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.
Convenzione con istituti di credito

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo, con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito, per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore degli enti locali per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi.

Art. 8.
Norma transitoria

In fase di prima applicazione della presente legge il documento approvato dal consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, in data 11 giugno 1981, e recante come oggetto: «Programma triennale per la realizzazione di attrezzature turistico-sportive 1981-83» costituisce il programma triennale a scorrimento di cui al precedente art. 2.

Art. 9.
Norma transitoria

Limitatamente all'esercizio finanziario 1982 possono essere concessi contributi a comunità montane, comuni e a loro consorzi al fine di consentire il completamento di infrastrutture per le quali siano già stati erogati finanziamenti ai sensi delle leggi regionali 28 agosto 1971, n. 14, 11 agosto 1976, n. 33, e successive proroghe e modificazioni.

Detti contributi sono concedibili con le modalità e nelle misure stabilite dall'art. 5 della presente legge.

Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere già dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi delle citate leggi 28 agosto 1971, n. 14, 11 agosto 1976, n. 33, e successive proroghe e modificazioni.

Art. 10.
Norme finanziarie

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste e autorizzate per anni cinque a decorrere dall'esercizio 1982 in annue L. 3.000.000.000, graveranno:

per L. 2.500.000.000 sul cap. 37575 «Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive» del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

per L. 500.000.000 sull'istituendo cap. 22845 «Contributi alle comunità montane per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive» del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte:

per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di lire 3.000.000.000 dal cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)» - allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982;

per gli anni 1983-84 mediante utilizzo delle risorse disponibili del bilancio pluriennale 1982-84 relative: al programma 2.2.2.12 «Interventi promozionali per il turismo» per lire 5.000.000.000; al programma 2.1.1. «Finanza locale» per lire 1.000.000.000, all'uopo integrato di pari importo con riduzione del programma 2.2.2.12 «Interventi promozionali per il turismo».

Art. 11.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adeguamento di funzioni normali (spese di investimento) . . .	L. 3.000.000.000

2.1. Interventi a carattere generale
2.1.1. Finanza locale

Variazioni in aumento:

Cap. 22845 (di nuova istituzione). — Contributi alle comunità montane per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive - legge regionale 14 luglio 1982, n. 24 . . .	L. 500.000.000
Cap. 37575. — Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive - legge regionale 14 luglio 1982, n. 24	» 2.500.000.000
Totale in aumento . . .	L. 3.000.000.000

Art. 12.

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982-84 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

2.2.2. Sviluppo economico
2.2.2.12. Interventi promozionali per il turismo

Variazione in diminuzione:

anno 1983	L. 500.000.000
anno 1984	» 500.000.000
Totale in diminuzione . . .	L. 1.000.000.000

2.1. Interventi a carattere generale
2.1.1. Finanza locale

Variazione in aumento:

anno 1983	L. 500.000.000
anno 1984	» 500.000.000
Totale in aumento . . .	L. 1.000.000.000

Art. 13.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. 25.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni. Interventi a favore dello sport.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'*8 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua **di L. 115.000.000, il cui onere graverà sui capitoli 47500, 47550 e 47600** della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Al finanziamento della maggiore spesa di L. 115.000.000 si fa fronte:

per l'esercizio finanziario 1982 mediante il prelievo di pari importo dal cap. 50000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1982 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) », (settore IV - Promozione sociale);

per gli esercizi 1983-84 mediante utilizzo per L. 230.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.10. - Attività di promozione culturale sportiva e sociale, del bilancio pluriennale della Regione 1982-84.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . L. 115.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 47500. — Interventi per attività sportive: legge regionale 26 agosto 1974, n. 35; legge regionale 4 agosto 1975, n. 33; legge regionale 5 luglio 1976, n. 21; legge regionale 3 gennaio 1977, n. 7; legge regionale 7 luglio 1977, n. 51; legge regionale 28 dicembre 1979, n. 84 . . » 100.000.000

Cap. 47550. — Interventi promozionali delle attività fisico sportive: legge regionale 26 agosto 1974, n. 35; legge regionale 5 luglio 1976, n. 21; legge regionale 15 giugno 1978, n. 19 . » 8.000.000

Cap. 47600. — Interventi a favore dell'informazione sportiva: legge regionale 26 agosto 1974, n. 35; legge regionale 5 luglio 1976, n. 21 . . » 7.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. 26.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni. Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 15.000.000, il cui onere graverà sul capitolo 37250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Al finanziamento della maggiore spesa di L. 15.000.000 si fa fronte:

per l'esercizio 1982 mediante il prelievo di pari importo dal cap. 50000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1982 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » (settore II sviluppo economico);

per gli esercizi 1983-84 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.12. - Interventi promozionali per il turismo, del bilancio pluriennale della Regione 1982-84.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 15.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 37250. — Contributi per il funzionamento del Soccorso alpino valdostano: legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, art. 18 . . . . » 15.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. 27.

Interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici. Contributi relativi al fondo per gli investimenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del sostegno, ampliamento, ammodernamento e sviluppo dei trasporti pubblici collettivi di persone e di cose, la Regione adotta piani poliennali o programmi annuali di intervento per gli investimenti.

Nell'ambito di tali interventi, in applicazione del titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, e secondo quanto previsto dalle disposizioni relative agli interventi finanziari della legge regionale sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose », la Regione eroga direttamente a enti o imprese di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose:

a) contributi in conto capitale per acquisto di autobus od altri mezzi di trasporto, secondo quanto disposto dalla presente legge;

b) contributi in conto capitale per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi, con le relative attrezzature, e di sedi, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2.

Se vengono adottati i piani poliennali di intervento per gli investimenti, essi sono contenuti nel piano di bacino di traffico, di cui alla apposita legge regionale che detta norme sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ».

I programmi di intervento per gli investimenti devono essere comunque almeno annuali e sono contenuti nei programmi annuali dei servizi di trasporto, di cui all'art. 13 della legge regionale predetta, in attuazione del piano di bacino di traffico.

Piani poliennali e programmi annuali tengono conto delle previsioni contenute nel piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione.

Nell'adottare i vari piani e programmi si tiene sempre conto delle precedenti assegnazioni di contributi disposte a favore di enti o di aziende di trasporto, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

L'assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti quantifica, con il concorso dei comuni e delle comunità montane e sentite le rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo, previo parere del Comitato regionale dei trasporti collettivi, di cui alla apposita legge regionale che detta norme sulla « Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose », il fabbisogno degli investimenti, accertandone la congruenza con il piano regionale integrato dei trasporti e quello di bacino di traffico e del programma annuale dei servizi, di cui alla legge regionale predetta.

La Regione sottopone quindi al Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 10 aprile 1981 n. 151, le corrispondenti richieste di finanziamento.

Art. 4.

Lo stanziamento relativo all'anno 1981, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1981, n. 84 (« Fondo per gli interventi nel settore dei trasporti pubblici. Utilizzazione dell'assegnazione statale per l'anno 1981 ») viene destinato per il 75% all'acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto e per il 25% per i rimanenti investimenti.

Per ciascuno dei successivi anni 1982, 1983 e 1984 la giunta regionale stabilirà le percentuali di ripartizione degli stanziamenti, nei limiti stabiliti dagli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in base alle effettive esigenze evidenziate nel programma annuale di cui al secondo comma dall'art. 3 della presente legge, tenuto conto dei piani regionali trasporti e di bacino di traffico.

Per quanto concerne l'acquisto degli autobus e le loro caratteristiche e per quanto altro previsto in relazione alla loro disciplina in Valle d'Aosta dalle disposizioni della presente legge e della legge regionale sulla disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose, la classificazione, ammessa, degli stessi e limitata agli autobus urbani, suburbani ed extraurbani.

Le caratteristiche funzionali unificate devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi vigenti e dai decreti del Ministero dei trasporti.

La destinazione di cui al comma primo e secondo del presente articolo è riferita solo agli autobus di cui alla classificazione sopra precisata.

Con riferimento al secondo comma del presente articolo, per ciascuno dei successivi anni 1982, 1983 e 1984 dovranno essere stabilite tre percentuali: una per acquisto mezzi di trasporto; l'altra per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, attrezzature varie; la terza per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di sedi e di officine deposito. A questa terza destinazione, non potrà essere assegnata una quota superiore al 25 per cento della somma disponibile.

Art. 5.

I contributi sono erogati nella misura del 75 per cento della spesa (IVA compresa) ritenuta ammissibile per le finalità e condizioni della presente legge.

La spesa ammissibile è determinata sulla base dei prezzi di listino A.N.F.I.A. alla data della immatricolazione.

Per lo stanziamento del fondo relativo al 1981, la giunta regionale ripartisce tra le aziende e gli enti che abbiano presentato domanda, ammessa alla concessione dei contributi:

a) la somma disponibile per il 1981 per acquisto mezzi di trasporto: per il 60% in proporzione della percorrenza realizzata sulle linee e per il 40% in proporzione al numero di mezzi di trasporto necessari per l'espletamento di detti servizi;

b) la somma disponibile per il 1981 per l'acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi, con le relative attrezzature, e di sedi: per il 40% in proporzione alla percorrenza realizzata dai servizi di linea e per il 60% in proporzione al numero di mezzi di trasporto necessari per l'espletamento di detti servizi.

Per gli stanziamenti del fondo relativi agli anni 1982, 1983, 1984, i criteri di cui al precedente comma potranno essere variati in relazione alle diverse esigenze emerse nel programma annuale dei servizi di cui alla legge regionale che stabilisce norme sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ».

Gli eventuali residui passivi non utilizzati dalle imprese od enti, nell'anno di competenza, per motivi tecnici ritenuti validi dalla giunta regionale, potranno essere utilizzati dalle stesse imprese od enti stessi negli esercizi successivi.

La Regione, con legge successiva, può aumentare la quota fissata al primo comma — ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 — con la destinazione di altri mezzi finanziari regionali non derivanti dal fondo.

Art. 6.

In sede di applicazione del precedente articolo 1, secondo comma, lettera *a*), la Regione impartisce le opportune disposizioni alle singole aziende, sulla base dei seguenti criteri:

a) precedenza al rinnovo dei mezzi più absoleti;

b) funzionalità dei mezzi in relazione alle caratteristiche delle linee;

c) numero dei posti offerti dai mezzi, da impiegare sulle linee di maggior traffico, risultante dai certificati di omologazione, al fine di consentire riduzione dei costi nelle linee di maggior traffico;

d) caratteristiche dei veicoli adeguate alla minore utilizzazione da parte dell'utenza, da impiegare su linee di scarso traffico in modo che rispondano a criteri di massima economicità;

e) incremento, ove necessario, del parco mezzi in funzione delle percorrenze medie annue standards effettuate dai mezzi stessi sulle linee concesse.

Gli autobus, trams, filobus, ammessi a contributo, devono essere di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

La giunta regionale dovrà tenere inoltre conto:

a) della entità e del tipo di traffico servito;

b) del rispetto della legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, e della normativa regionale in favore delle persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche;

c) della dotazione, a bordo dei mezzi di trasporto, di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio.

Art. 7.

La domanda per ottenere i contributi deve essere presentata all'assessorato regionale industria, commercio, artigianato e trasporti entro il 28 febbraio dell'anno a cui il contributo si riferisce e deve essere corredata:

a) del prospetto riepilogativo delle percorrenze dei servizi realizzate nell'anno precedente;

b) del prospetto riepilogativo del numero dei mezzi di trasporto, distinti per tipo e anno di prima immatricolazione, necessari per l'espletamento dei servizi di cui al punto precedente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Per gli acquisti di mezzi di trasporto debbono essere allegati inoltre alla domanda:

l'elenco dei mezzi di trasporto che l'impresa intende acquistare, distinti per tipo;

l'elenco dei mezzi di trasporto che si intendono sostituire ed, in caso di acquisto di mezzi destinati al potenziamento del parco aziendale, una relazione tecnica sulla effettiva esigenza di nuovo materiale in funzione dell'organizzazione dei servizi, dei flussi di traffico e di eventuali nuove linee.

Per l'acquisto, la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi, con le relative attrezzature, e di sedi, deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

a) in caso di acquisto di sedi: preliminare di compravendita;

b) in caso di costruzione di immobile: gli elementi atti a stabilire la fattibilità dell'opera, e cioè disponibilità dell'area, stato di progettazione, concessione edilizia, compatibilità con gli strumenti urbanistici;

c) in caso di ammodernamento: elenco degli interventi richiesti con il relativo importo di spesa;

d) in ogni caso: relazione sul programma di investimento e stralcio dei lavori eseguibili entro l'anno e relativa spesa;

e) per l'acquisto di mobili, attrezzature, strumenti vari, tecnologie di controllo: elenco dettagliato con le caratteristiche funzionali.

La verifica della congruità di ogni prezzo viene effettuata dall'assessorato regionale industria, commercio, artigianato e trasporti, sulla base di apposito capitolato generale.

Gli enti e imprese di trasporto devono attenersi — nell'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 — agli obblighi imposti, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, dalla Regione per quanto attiene la quota di fornitura da riservare alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 8.

La domanda per ottenere i contributi, di cui all'art. 1 della presente legge, deve contenere altresì:

a) una dichiarazione con la quale si assume l'impegno a non destinare i mezzi finanziati con i contributi regionali ad uso diverso dal servizio pubblico di linea e di non alienarli a terzi, prima di sette anni, fatte salve le specifiche autorizzazioni dell'assessorato regionale competente per i trasporti basate su documentata motivazione;

b) nel caso di cui all'art. 1, lettera *b*), della presente legge: una relazione tecnico-finanziaria che comprovi la necessità, convenienza ed economicità dell'intervento nonchè un atto di impegno a non modificare, salvo eventuale autorizzazione dell'assessorato regionale all'industria, commercio, artigianato e trasporti, la destinazione d'uso del bene:

per la stessa durata prevista per i mezzi a cui si riferiscono, per quanto attiene alle tecnologie di controllo;

per dieci anni, per le attrezzature ed impianti di officina, salvo eventuali casi di obsolescenza derivanti da sopravvenute nuove tecnologie, da autorizzarsi;

per venticinque anni per quanto attiene agli impianti fissi, depositi, sedi e infrastrutture.

Gli atti contrattuali per la fornitura e per le vendite, di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), stipulati dai destinatari dei contributi, le fatture ed i fogli complementari devono essere trasmessi in copia al competente assessorato regionale per i trasporti entro i termini da questo stabiliti.

Decorsi i termini, i beneficiari decadono dai contributi che vengono concessi, sulla base di un piano di assegnazione suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

Le imprese che non osserveranno le norme della presente legge e presenteranno fatture o documentazioni non conformi alla realtà saranno escluse dalla concessione dei contributi, salva in ogni caso la revoca dei contributi già concessi e la loro restituzione, senza pregiudizio di sanzioni e pene.

Art. 9.

La Regione può provvedere direttamente all'acquisto o alla locazione di attrezzature e di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico, quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti e imprese di trasporto pubblico collettivo.

L'uso delle suddette tecnologie è disciplinato dalla giunta regionale.

Art. 10.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato e trasporti, stabilisce le modalità di erogazione dei contributi e gli importi relativi, in relazione all'avvenuta assunzione degli obblighi contrattuali o di quelli maturati o di quelli di consegna dei mezzi di trasporto o della misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture ovvero alla presentazione del titolo idoneo al trasferimento di proprietà, se trattasi di bene immobile.

Un'anticipazione è comunque sempre erogata previa verifica della congruità degli atti e dell'osservanza delle prescrizioni regionali.

L'assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti provvede all'accertamento degli obblighi contrattuali, delle misure delle obbligazioni maturate, degli stati di avanzamento dei lavori o delle forniture ed in genere, dei tempi, modi, misure delle acquisizioni in corso o avvenute.

La giunta regionale provvede all'emanazione degli atti dopo gli specifici accertamenti disposti dall'assessorato regionale competente per i trasporti.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo o degli impianti immobili rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienazione ai sensi del precedente art. 8.

Salvo il caso di eventuali provvidenze concesse ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, i contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi e provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati, entro il limite massimo degli interventi previsti dalle leggi dello Stato in materia. La cumulabilità è ammessa con i contributi regionali per l'esercizio.

Art. 11.

Ai mezzi di trasporto acquisiti con i contributi di cui alla presente legge non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative alla unificazione.

Devono inoltre essere osservate le specifiche prescrizioni previste per la colorazione dei veicoli e quelle relative al sistema unificato grafico e informativo, di cui alla legge regionale che detta norme sulla « Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose ».

La manutenzione dei mezzi di trasporto degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie, deve essere programmata ed effettuata secondo le istruzioni delle ditte costruttrici e le relative verifiche devono risultare da una apposita scheda.

Gli autobus, acquisiti con i contributi di cui alla presente legge, debbono, oltrechè rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali unificate, di cui ai relativi decreti del Ministero dei trasporti.

Art. 12.

Le domande di contributo relative al fondo 1981 dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le procedure e condizioni di assegnazione valgono le apposite disposizioni della legge regionale che detta norme sulla « Disciplina dei servizi di trasporti collettivo di persone e di cose ».

In particolare, in fase transitoria, si applica il sesto comma dell'art. 47 della predetta legge regionale fatto salvo, in ogni caso, l'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 13.

Appositi contrassegni saranno disposti dall'assessorato regionale competente per i trasporti per i mezzi di trasporto, le attrezzature, le tecnologie, gli strumenti, ecc. acquisiti con i contributi di cui alla presente legge.

Oltre alle schede, di cui all'art. 11 della presente legge, le aziende e gli enti dovranno tenere a disposizione dei funzionari del competente assessorato un registro-inventario con l'elenco di tutti i beni acquisiti con i contributi e un registro delle manutenzioni e dello stato di conservazione. Detti documenti dovranno essere periodicamente vistati in occasione delle visite di controllo dei predetti funzionari.

Art. 14.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la vigilanza e il controllo delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le norme della legge regionale sulla disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

Art. 15.

L'importo dei contributi di cui alla presente legge che la Regione iscrive nei propri bilanci non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione stessa dalla ripartizione del fondo di cui all'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

La Regione comunica semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi.

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge completano quelle della legge regionale che stabilisce norme sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ».

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 luglio 1982

ANDRIONE

(5258)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823320)